

Codice A1811B

D.D. 17 ottobre 2023, n. 2604

**Approvazione dello Schema di "Convenzione tra la Regione Piemonte e l'Agenzia della Mobilità Piemontese per la rimessa in servizio di n. 03 elettrotreni ETR 234 Coradia Meridian". (CIG 943416573D - CUP H15C22000170005).**



**ATTO DD 2604/A1811B/2023**

**DEL 17/10/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture**

**OGGETTO:** Approvazione dello Schema di “Convenzione tra la Regione Piemonte e l’Agenzia della Mobilità Piemontese per la rimessa in servizio di n. 03 elettrotreni ETR 234 Coradia Meridian”. (CIG 943416573D – CUP H15C22000170005).

Premesso che:

con D.Lgs. n. 422/97, è stato disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni, dei compiti e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, inerenti, tra l’altro, le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie S.p.A.;

in data 20/12/1999 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 8 e 12 del D.Lgs n. 422/97, per la delega di funzioni in materia di servizi in concessione al Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A. (già SATTI S.p.A.). Tale accordo, approvato con D.G.R. 2-28926 del 17/12/1999, è stato reso vigente dal D.P.C.M. del 16 novembre 2000;

GTT spa, su completo finanziamento Regionale, in conto 1° Atto Integrativo dell’APQ “Reti Infrastrutturali di Trasporto”, sottoscritto in data 30 novembre 2007, ha acquistato tre unità di trazione, ovvero elettrotreni ETR 234 per l’esercizio del trasporto ferroviario sulle linea ferroviaria Canavesana;

trascorso il periodo di garanzia, ai sensi dell’art. 8 comma 4 del D.Lgs. 422/97, con verbale del 28 giugno 2017, gli elettrotreni ETR234 numeri aziendali GTT 001, 002 e 003

ETR 234 -001 (matr: CA41/43/45/46 – 015K) n. 318291

ETR 234 -002 (matr: CA41/43/45/46 – 016K) n. 318292

ETR 234 -003 (matr: CA41/43/45/46 – 017K) n. 318293.

Tenuto conto che:

la Regione Piemonte ha valutato l'opportunità di conferire in proprietà al patrimonio dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, senza previsione di corrispettivo, gli elettrotreni sopra individuati, sussistendo nel caso di specie un preminente interesse pubblico connesso all'esercizio delle funzioni in materia di trasporto locale, costituito dalla necessità di assicurare la continuità dei servizi oggetto di trasporto pubblico su ferro, di evitare il depauperamento dei suddetti beni e i costi dei futuri interventi manutentivi per la rimessa in servizio, nonché di ridurre i costi di rimessaggio;

con Deliberazione n. 1-4606 del 31 gennaio 2022 la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, ai sensi della legge regionale 1/2000 il trasferimento all'Agenzia della Mobilità Piemontese della proprietà, mediante conferimento al patrimonio dell'Agenzia medesima, di n. 03 elettrotreni ETR 234;

con verbale sottoscritto in data 03/03/2023 sono stati trasferiti all'Agenzia della Mobilità Piemontese gli elettrotreni:

ETR 234 -001 (matr: CA41/43/45/46 – 015K)

ETR 234 -002 (matr: CA41/43/45/46 – 016K)

ETR 234 -003 (matr: CA41/43/45/46 – 017K);

con la stessa D.G.R. è stato disposto che ai costi di adeguamento per la messa in servizio dei n. 03 Coradia (quali manutenzione dopo il periodo di fermo servizio, adeguamento della livrea esterna ed interna, aggiornamento SCMT) farà fronte la Regione con fondi stanziati su apposito capitolo di spesa per un massimo di € 1.500.000,00 IVA compresa (come da stima di Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia spa di cui sopra).

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 701/A1800A/2022 del 21/3/2022 “Legge regionale 1/2000 e s.m.i- D.G.R. 1-4606 del 31.01.2022. Trasferimento delle proprietà all'Agenzia della Mobilità Piemontese di materiale rotabile tipo Elettrotreni (ETR 234) treni trasporto regionale (TTR). Impegno sul cap. 170534, attuale Impegno n. 2023/7754 a seguito di riclassificazione dei residui attivi e passivi.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione tra la Regione Piemonte e Agenzia della Mobilità Piemontese per la rimessa in servizio di n. 03 elettrotreni Coradia ETR 234 di cui sopra.

Dato inoltre atto che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza, di cui al D.Lgs 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n.701/A1800A/2022 del 21/3/2022 ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. n.23/2008;
- L.R. n.1/2000;
- D.Lgs. n.118/2011;

- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- D.P.G.R. 16 luglio 2021 n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale;
- D.G.R. n.43-3529 del 09/07/2021: approvazione del nuovo Regolamento di contabilità regionale;
- D.G.R. n.1-4606 del 31 gennaio 2022;
- D.G.R. n. 5 - 6679 del 29.03.2023 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni";
- L.R. 24.04.2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 del 24 aprile 2023 al B.U. n. 16 del 20 aprile 2023;
- L.R. 31 luglio 2023, n. 14 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2023-2025", pubblicata sul supplemento ordinario n. 5 del 31 luglio 2023 al B.U. n. 30;

*determina*

di approvare lo Schema di “Convenzione tra la Regione Piemonte e Agenzia della Mobilità Piemontese per la rimessa in servizio di n. 03 elettrotreni Coradia ETR 234”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale

di autorizzare le Parti ad apportare modifiche non sostanziali al testo approvato con il presente atto.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza ovvero.

Il funzionario estensore  
Miriam CHIARA

IL DIRIGENTE (A1811B - Investimenti trasporti e infrastrutture)  
Firmato digitalmente da Michele Marino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Convenzione\_RP\_AMP\_restyling\_ETR\_234\_-\_definitiva.pdf

Allegato




---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PER LA RIMESSA IN SERVIZIO DI N. 03 ELETTROTRENI ETR 234 CORADIA MERIDIAN.

PREMESSO CHE

- con D.Lgs. n. 422/97, è stato disposto il conferimento alle Regioni delle funzioni, dei compiti e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, inerenti, tra l'altro, le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie S.p.A.;

- in data 20/12/1999 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 8 e 12 del D.Lgs n. 422/97, per la delega di funzioni in materia di servizi in concessione al Gruppo Torinese Trasporti G.T.T. S.p.A. (già SATTI S.p.A.). Tale accordo, approvato con D.G.R. 2-28926 del 17/12/1999, è stato reso vigente dal D.P.C.M. del 16 novembre 2000

- GTT spa, su completo finanziamento Regionale, in conto 1° Atto Integrativo dell'APQ "Reti Infrastrutturali di Trasporto", sottoscritto in data 30 novembre 2007, ha acquistato tre unità di trazione, ovvero elettrotreni ETR 234 per l'esercizio del trasporto ferroviario sulle linea ferroviaria Canavesana;

- trascorso il periodo di garanzia, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.Lgs. 422/97, con verbale del 28 giugno 2017, gli elettrotreni ETR234 numeri aziendali GTT 001, 002 e 003 sono stati trasferiti da GTT spa alla Regione Piemonte.

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 8 della l.r. 1/2000 e s.m.i è stata istituita l'Agenzia della Mobilità Piemontese che ha assunto tutte le funzioni trasferite o delegate in

materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione e degli Enti aderenti in ambito regionale. Lo Statuto dell'Agenzia, ente pubblico di interesse regionale costituito in forma di consorzio, dispone all'art. 28 che la medesima è dotata di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, proporzionale alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato, dagli eventuali conferimenti in natura, nonché dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

#### CONSIDERATO CHE

- a seguito di espletamento di gara, l'Agenzia della Mobilità Piemontese in data 9 ottobre 2020 ha sottoscritto con Trenitalia S.p.A. il Contratto di servizio - Concessione del servizio ferroviario metropolitano, periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2035 (rubricato al Rep. Contr. 236 del 09/10/2020) e Addendum al predetto Contratto (rubricato al Rep. Contr. 237 del 09/10/2020).

- a far data dal 1° gennaio 2021 Trenitalia S.p.A. è subentrata a GTT S.p.A. nell'erogazione dei servizi sulla linea Settimo T.se - Rivarolo C.se della SFM1;

- all'art. 5 del predetto Addendum ("Manutenzione dei n. 3 treni Coradia") è stato previsto che "I costi di manutenzione straordinaria e di adeguamento tecnico/normativo agli standard di Trenitalia dei n. 3 treni Coradia di proprietà della Regione Piemonte saranno sostenuti da Trenitalia (in aggiunta ai costi di manutenzione corrente) e gestiti nell'ambito del Contratto utilizzando a tal fine le somme previste nel PEF a titolo di canone di noleggio.

È previsto che Regione Piemonte conferisca in comodato d'uso gratuito i n. 3

Coradia a Trenitalia”;

- come da note agli atti pervenute da Agenzia (n. 11725 del 3 dicembre 2021) e da Trenitalia S.p.A. (n. 16519 del 8 aprile 2021) per rimettere in servizio i n. 03 Elettrotreni Coradia è necessario provvedere agli interventi di manutenzione a seguito di fermo servizio, di adeguamento della livrea esterna ed interna e di aggiornamento SCMT.

#### TENUTO CONTO CHE

- la Regione Piemonte ha valutato l'opportunità di conferire in proprietà al patrimonio dell'Agenzia della Mobilità Piemontese, senza previsione di corrispettivo, gli elettrotreni sopra individuati, sussistendo nel caso di specie un preminente interesse pubblico connesso all'esercizio delle funzioni in materia di trasporto locale, costituito dalla necessità di assicurare la continuità dei servizi oggetto di trasporto pubblico su ferro, di evitare il depauperamento dei suddetti beni e i costi dei futuri interventi manutentivi per la rimessa in servizio, nonché di ridurre i costi di rimessaggio;

- con Deliberazione n. 1-4606 del 31 gennaio 2022 la Giunta regionale ha disposto, tra l'altro, ai sensi della legge regionale 1/2000 il trasferimento all'Agenzia della Mobilità Piemontese della proprietà, mediante conferimento al patrimonio dell'Agenzia medesima, di n. 03 elettrotreni ETR 234;

- con verbale sottoscritto in data 03/03/2023 sono stati trasferiti all'Agenzia della Mobilità Piemontese gli elettrotreni:

ETR 234 001 (matr: CA41/43/45/46 – 015K)

ETR 234 -002 (matr: CA41/43/45/46 – 016K)

ETR 234 -003 (matr: CA41/43/45/46 – 017K);

- con la stessa D.G.R. è stato disposto che ai costi di adeguamento per la

messa in servizio dei n. 03 Coradia (quali manutenzione dopo il periodo di fermo servizio, adeguamento della livrea esterna ed interna, aggiornamento SCMT) farà fronte la Regione con fondi stanziati su apposito capitolo di spesa per un massimo di € 1.500.000,00 IVA compresa (come da stima di Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia spa di cui sopra).

- in esito a specifica negoziazione, approvata con determinazione del direttore generale dell'Agenzia n. 775 del 18/11/2022, è stato affidato alla Società ALSTOM FERROVIARIA S.P.A. con sede in SAVIGLIANO (CN) VIA OTTAVIO MORENO 23 CAP 12038 (C.F. 07984290010 e P.I. 02791070044) l'appalto del servizio di manutenzione e ripristino completo necessario per le re-immissione al servizio commerciale di 3 rotabili ETR234 di produzione Alstom ferroviaria il cui contratto è stato sottoscritto in data 02/12/2022 (Rep. 302 del 02/12/2022) per un importo complessivo di € 3.471.000,00 oltre IVA (CIG 943416573D – CUP H15C22000170005);

- la società Trenitalia S.p.A., ha successivamente richiesto di procedere con l'azzeramento del debito manutentivo dei 3 rotabili ETR234 in manutenzione mediante la predisposizione di un intervento di manutenzione ciclica (2° livello), ritenendo necessario prevedere in aggiunta (alle attività già contrattualizzate) l'esecuzione delle attività manutentive previste internamente al piano di manutenzione di 2° livello e contraddistinte dalla lettera S, secondo la classificazione S-R-C.,

-con determinazione del direttore generale dell'Agenzia n. 559 del 02/08/2023 è stato approvato lo schema di Appendice contrattuale, sottoscritta in data 22/08/2023, con cui sono stati individuati i servizi supplementari richiesti da Trenitalia, è stato ridefinito il crono-programma delle attività ed è stato rivisto

l'intero corrispettivo contrattuale in complessivi € 6.525.000,00 oltre IVA

VISTO QUANTO SOPRA

FRA

la Regione Piemonte con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, codice fiscale n. 80087670016, per la quale interviene nel presente atto Michele Marino in qualità di Dirigente pro-tempore del Settore Investimenti, Trasporti e Infrastrutture della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

E

l'Agenzia della Mobilità Piemontese (nel seguito AMP o Agenzia), rappresentato da Cesare Paonessa, in qualità di Direttore generale, con sede in Torino, C.so Marconi n.10, Codice Fiscale 97639830013

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 - Premesse**

Le Premesse, in quanto applicabili, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto e finalità**

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e l'Agenzia per la rimessa in servizio gli elettrotreni Coradia ETR 234:

- ETR 234 -001 (matr: CA41/43/45/46 – 015K)

- ETR 234 -002 (matr: CA41/43/45/46 – 016K)

- ETR 234 -003 (matr: CA41/43/45/46 – 017K)

provvedendo all'esecuzione dei seguenti interventi:

- manutenzione a seguito di fermo servizio,

- adeguamento della livrea esterna ed interna,

- aggiornamento SCMT 03/03

- (servizi supplementari dettagliati nell'Allegato 1))

- attività manutentiva di II livello

- sostituzione schiumato sedili

Ai costi per la realizzazione degli interventi di cui sopra, pari a 6.525.000,00 oltre IVA, la Regione contribuisce con risorse impegnate sul bilancio regionale con DD 701/a180001 del 21.03.2022, nel limite di spesa massimo pari a € 1.500.000,00.

Il contributo di cui sopra è tutto finalizzato alla copertura degli oneri contrattuali sostenuti da AMP con il contratto di manutenzione sottoscritto con il fornitore di servizi e con la relativa Appendice di cui in premessa (IVA e oneri compresi).

È escluso che AMP riceva qualsiasi compenso per l'esecuzione della presente Convenzione.

### **Art. 3 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e ha scadenza al compimento di tutte le attività tecnico – amministrative legate alla realizzazione dell'intervento di cui all'art.2 della presente Convenzione, come da crono-programma allegato.

La presente avrà comunque scadenza il il 31/12/2025.

### **Art. 4 - Impegni di Agenzia della Mobilità Piemontese**

L'Agenzia, ai fini della presente Convenzione, viene identificato quale Committente dell'intervento di cui all'art.2 e dovrà comunicare alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica il nominativo del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni

dalla firma della Convenzione.

Per tutte le attività Agenzia è responsabile del rispetto delle vigenti normative sugli appalti e affidamenti di servizi e provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, e in conformità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di contratti pubblici a coordinare e/o eseguire tutte le operazioni necessarie per la messa in servizio del materiale rotabile in questione.

Ai fini del monitoraggio dell'intervento, Agenzia si impegna a fornire una Relazione bimestrale sullo stato di avanzamento della realizzazione del servizio.

#### **Art. 5 - Impegni delle Regione Piemonte**

La Regione si impegna a trasferire ad Agenzia il contributo per la realizzazione degli interventi, per un importo massimo pari a € 1.500.000,00, di cui all'art. 2 con le modalità sottoindicate:

- anticipo pari al 20% del finanziamento regionale a seguito della firma della presente Convenzione;
- rata pari al 25% del finanziamento regionale alla trasmissione del preventivo/quadro economico di spesa;
- rata pari al 25% del finanziamento regionale alla trasmissione dei certificati di verifica di conformità relativi ai tre treni sottoposti a manutenzione;
- saldo a presentazione della rendicontazione di cui al seguente "Art. 6 - Rendicontazione".

I suddetti importi, ad eccezione dell'anticipo, verranno richiesti da Agenzia a Regione Piemonte mediante formale istanza corredata da documenti comprovanti lo svolgimento dell'attività relativa alla richiesta stessa.

#### **Art. 6 - Rendicontazione**

Agenzia deve provvedere, ad avvenuta ultimazione e messa in esercizio delle opere, alla verifica del quadro economico finale dell'intervento e alla redazione di una relazione sull'andamento del servizio, contenente una dettagliata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'ambito del Quadro economico finale.

Agenzia provvederà a inoltrare contestualmente alla Regione Piemonte, copia del contratto, del conto finale e della documentazione relativa alla verifica di conformità delle opere ed alla successiva messa in esercizio.

#### **Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Visto il paragrafo 2.5 "tracciabilità tra soggetti pubblici" della determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, il trasferimento di risorse previsto dalla presente convenzione è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità.

L'Agenzia si impegna a far rispettare all'appaltatore tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche imposti nell'ambito del contratto di cui in premessa (CIG 943416573D – CUP H15C22000170005).

La Regione Piemonte corrisponderà all'Agenzia le risorse di cui alla presente convenzione mediante girofondi di tesoreria unica telematica su contabilità speciale di tesoreria unica N. 99061 c/o: la Banca d'Italia.

#### **Art. 8 – Trattamento dei dati personali**

Eventuali dati personali forniti al Responsabile del Settore Investimenti Trasporti e Infrastrutture saranno trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

#### **Art. 9 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme di riferimento dello Stato, della Regione Piemonte ovvero a regolamenti o direttive comunque applicabili.

#### **Art. 10 - Registrazione**

Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, a carico di Agenzia, è acquisito in forma digitale (modello F24 dell'Agenzia delle Entrate). Gli eventuali oneri fiscali e le spese di registrazione inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente Convenzione sono poste a carico della parte richiedente, in caso d'uso.

La presente Convenzione è esente da registrazione ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 1 della tabella del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

#### **Art. 11 - Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti**

Le Parti si adopereranno per la definizione in via amichevole di ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dall'insorgere della controversia. Se entro detto termine non

verrà raggiunto un accordo, le Parti si riservano il diritto di risolvere la controversia secondo le modalità e i termini previsti dalla legge, fermo restando che tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione e dall'esecuzione del presente Disciplinare è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente (ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i).

Per la Regione Piemonte Michele MARINO

Per Agenzia della Mobilità Piemontese Cesare PAONESSA